



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

21/2015
Febbraio/8/2015 (*)
Napoli 13 Febbraio 2015

Il datore di lavoro che non ottemperi, o adempia tardivamente, alla richiesta dell'INAIL di inviare la certificazione medica relativa ad infortunio e/o malattia professionale, è punibile con una sanzione da euro #1.291,00# ad euro #7.747,00#. Tale importante chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con la nota protocollare n° 37 del 12 gennaio u.s.

Il Ministero del Lavoro, con la nota protocollare n° 37 del 12 gennaio 2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla **sanzionabilità del datore di lavoro che non trasmette, oppure invia tardivamente, il certificato medico, espressamente richiesto dall'INAIL**, necessario alla corretta definizione della denuncia telematica di infortunio e/o malattia professionale.

In primis, il Dicastero del Welfare, con il documento di prassi in commento, ha evidenziato che l'art. 53 del D.P.R. n° 1124/65 (*id*: Testo Unico), nella sua versione originaria, prevedeva l'obbligo di "accompagnare" la denuncia di infortunio cartacea con la certificazione medica attestante la lesione e/o la patologia. Successivamente, **con l'avvento della telematica**, il D.M. del 15 luglio 2005 e, per quel che concerne le malattie professionali, il successivo D.M. 30.07.2010, hanno previsto che "**qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve**

essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore".

Pertanto, in virtù dell'attuale impianto normativo, **la mancata trasmissione del certificato medico non può essere automaticamente punita essendo, *ex adverso*, necessario il preventivo ed esplicito invito, ad effettuare tale produzione, da parte dell'INAIL.**

In nuce, il datore di lavoro che, nonostante l'esplicita richiesta dell'Istituto assicuratore, non provvede a trasmettere, oppure inoltra tardivamente, la necessaria certificazione medica, è punibile - ex art. 53 del Testo Unico - con la sanzione, quintuplicata dalla L. n° 296 del 27 dicembre 2006 (id: Legge Finanziaria 2007), attualmente determinata nel range da euro #1.291,00# ad euro #7.747,00#.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA